

Linee guida per la ridefinizione dell'Offerta Formativa in attuazione della riforma degli ordinamenti didattici

-(D.M. 22/10/2004 n. 270, DD. MM. 16/03/2007, D.M. 26/07/2007 n. 386, Doc. 7/07 CNVSU)

1. Istituzione e attivazione dei corsi di studio: tempi e modalità

I Consigli di Facoltà sono chiamati a deliberare le nuove proposte di ordinamento e piano didattico **entro il 31 ottobre di ciascun anno.**

È necessario:

- a) che vengano elaborati contestualmente l'ordinamento e il piano didattico dei corsi di studio. I progetti formativi deliberati dalla Facoltà devono riportare tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle disposizioni ministeriali (individuazione dei crediti in comune e dei crediti che differenziano i corsi di una stessa classe, identificazione per ogni insegnamento della tipologia di attività formativa, ambito disciplinare, settore scientifico disciplinare ecc), secondo lo schema predisposto dagli uffici competenti.
- b) che, nel caso di trasformazione di corsi del precedente ordinamento, siano predisposte delle tabelle di conversione, per consentire di mettere in corrispondenza con precisione gli insegnamenti dell'ordinamento secondo il D.M. 509/99, con gli insegnamenti dell'ordinamento secondo il D.M. 270/04. Le tabelle dovranno precisare la denominazione, il numero di crediti, i SSD di appartenenza degli insegnamenti. Nel caso in cui sia necessaria un'integrazione ad insegnamenti già sostenuti, il docente verbalizzerà l'insegnamento per intero. Il docente terrà conto, nell'assegnazione del voto finale, della votazione conseguita dallo studente nell'insegnamento del previgente ordinamento, anche in relazione al peso dei crediti già acquisiti.
- c) che l'offerta formativa area venga ripensata globalmente, prevedendo però la possibilità di istituire ed attivare i corsi di studio in tempi differenti per grandi aree, o in tempi successivi per i corsi dei due livelli (lauree triennali e magistrali). L'attivazione di un singolo anno o di tutti gli anni di una nuova laurea dipende da motivi organizzativi che devono essere valutati da ogni singola Facoltà. Riguardo a questo è necessario che si crei un coordinamento tra le Facoltà in prospettiva della definizione degli ordinamenti che dovranno essere presentati entro il 31 ottobre 2008.

2. Chiarezza e trasparenza

La Commissione istruttorie permanente per la Didattica del Senato ha il mandato di:

- predisporre un formato per la presentazione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio strettamente rispecchiante il D.M. 386/07
- valutare gli Ordinamenti e i Regolamenti Didattici pervenuti in relazione alla loro chiarezza e trasparenza esprimendo un parere utile per il loro adeguamento da parte della Facoltà proponente e per la loro approvazione da parte del Senato Accademico

3. Razionalizzazione delle risorse

Al termine di un periodo di sperimentazione di 3 anni saranno disattivati i corsi di studio che nei tre anni accademici precedenti abbiano avuto un numero medio di iscritti al 1° e al 2° anno inferiore al 20% della numerosità di riferimento della classe di appartenenza (la media degli iscritti viene effettuata tra i sei numeri rappresentanti gli iscritti al primo e secondo anno degli ultimi tre anni). ***Fanno eccezione i corsi per i quali è prevista dalla normativa vigente la programmazione degli accessi a livello nazionale.***

Lauree

Gruppo	Numerosità di riferimento	Numerosità massima	Numerosità minima
A	50	75	10
B	100	150	20
C	180	230	36
D	250	300	50

Lauree magistrali

Gruppo	Numerosità di riferimento	Numerosità massima	Numerosità minima
A	60	60	12
B	80	80	16
C	100	100	20
D	120	120	24

Lauree magistrali a ciclo unico

Gruppo	Numerosità di riferimento	Numerosità massima	Numerosità minima
A	50/60	50/60	10/12
B	80	80	16
C	100	100	20
D	250	250	50

4. Peso degli insegnamenti in CFU.

Le Facoltà dell'Ateneo useranno, come dimensione in CFU degli insegnamenti, i numeri della seguente serie: **6, 9, 12, 18**. Le Facoltà potranno anche scegliere un sottoinsieme di queste dimensioni per incrementare ulteriormente l'omogeneità dell'organizzazione didattica. L'eventuale articolazione in moduli degli insegnamenti dovrà essere fatta attraverso moduli non inferiori a **3 CFU**, come indicato nel documento del C.N.S.V.U..

Per gli insegnamenti con articolazione modulare, va mantenuta la coerenza degli obiettivi formativi e l'integrazione culturale dei diversi argomenti. Per questi insegnamenti la prova di valutazione deve essere effettivamente integrata e unica.

Deve essere limitata la progettazione di insegnamenti integrati, cioè composti da più moduli didattici appartenenti a SSD diversi, per le attività formative di base e caratterizzanti. Per i corsi di studio non regolamentati da normativa europea è previsto un numero massimo di 3 corsi integrati per le lauree, 2 per le lauree magistrali e 5 per le lauree magistrali a ciclo unico.

5. Ore di didattica per CFU

Sono stabilite quattro tipologie di attività didattica:

- (1) lezione ("frontale" e assimilate): 6 (sei) o 8 (otto) ore per CFU (con 19 o 17 ore di impegno personale dello studente);
- (2) esercitazione-laboratorio: 12 (dodici) o 15 (quindici) ore per CFU (con 13 o 10 ore di impegno personale dello studente);
- (3) formazione professionale con guida del docente per piccoli gruppi: 20 (venti) ore per CFU (con 5 ore di impegno personale dello studente);
- (4) stage/tirocinio professionale: 25 (venticinque) ore per CFU (senza ulteriore impegno dello studente).

Ogni Facoltà esprime la docenza degli insegnamenti dei propri corsi di studio utilizzando queste quattro tipologie e scegliendo, per le prime due, uno dei due rapporti proposti (si auspica una uniformità di scelta a livello di Facoltà e necessariamente a livello di Corso di Laurea). Queste tipologie rappresentano il massimo numero di ore di didattica erogabili per CFU.

E' compito delle Facoltà attivare delle Commissioni Paritetiche per la verifica della congruenza tra i crediti assegnati agli insegnamenti e l'impegno in termini orari effettivamente sostenuto dallo studente. Le deliberazioni adottate dalle Commissioni Paritetiche dovranno essere visionate dalla Commissione istruttoria permanente per la Didattica del Senato.

6. Requisiti di ammissione: lauree triennali

Le strutture didattiche individuano i "saperi minimi" per ogni corso di laurea. Dovrà essere garantita ampia pubblicità alle conoscenze e competenze che lo studente deve possedere per poter frequentare utilmente il corso, che dovranno essere esplicitamente riportate nel Regolamento Didattico del corso di studio

Le strutture didattiche prevedono forme di verifica della preparazione iniziale dello studente o forme di certificazione del possesso dei pre-requisiti di ingresso al corso, quali ad esempio:

- prova di autovalutazione via web da consegnare al momento dell'immatricolazione;

- estensione e qualificazione dell'esperienza TANDEM come forma di certificazione, per consentire l'iscrizione senza debiti né verifiche in ingresso;
- istituzione di "pre-corsi" sulle materie di base.

7. Requisiti di ammissione: lauree magistrali

I Regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale individuano i *requisiti curriculari*, consistenti in un numero minimo di CFU (da 60 a 90) in determinati SSD qualificanti, imprescindibili per l'iscrizione. Eventuali carenze curriculari devono essere colmate prima dell'iscrizione alla laurea magistrale, con modalità indicate nei Regolamenti didattici dei corsi di studio. I percorsi formativi devono essere progettati in modo tale che almeno una laurea triennale soddisfi interamente i requisiti curriculari (da 60 a 90 cfu) necessari per l'accesso alla laurea magistrale di riferimento

Per ottemperare al D.M. 270/04 le singole strutture didattiche determinano nei Regolamenti didattici dei corsi di studio le modalità di verifica del *grado di preparazione* del laureato di 1° livello che vi si iscriva. Si dà indicazione di individuare, per ogni corso di Laurea Magistrale, uno o più corsi di Laurea per i quali si ritiene adeguato il grado di preparazione finale raggiunto dallo studente, che potrà pertanto accedere alla Laurea Magistrale senza ulteriori verifiche. Per gli studenti che desiderano iscriversi ad una Laurea Magistrale, ma che non provengono da uno dei corsi di Laurea specificatamente individuati, saranno previste delle prove di verifica del grado di preparazione.

8. Caratterizzazione degli insegnamenti nelle lauree e lauree magistrali

Deve essere prevista una netta distinzione tra gli insegnamenti delle lauree triennali e quelli delle lauree magistrali. Salvo casi eccezionali, opportunamente motivati, si deve evitare la mutuazione di insegnamenti tra corsi del primo e del secondo ciclo

9. Mutuazioni

Le mutuazioni tra due insegnamenti non devono produrre un eccesso numerico di studenti, con riferimento alla numerosità massima della classe cui appartengono i corsi di studio (nel caso di due o più classi diverse, con riferimento al più basso fra i due o più indici di numerosità) e devono essere orientate a non duplicare inutilmente la docenza.

10. Tipologie dei corsi di laurea

I corsi di laurea si distinguono in metodologici e professionalizzanti. Nel progetto formativo del corso deve essere esplicitata tale distinzione, individuando la tipologia del corso che si intende attivare, o prevedendo un'articolazione in curricula che comprenda sia percorsi metodologici, che professionalizzanti.

11. Formazione di base

Il piano didattico dei corsi di laurea triennale deve prevedere una quota consistente di CFU obbligatori per tutti gli studenti, preferibilmente in SSD degli ambiti di base, comunque in numero non inferiore a 60.

12. Pieno utilizzo del tempo-docenza

Al fine di assicurare una copertura ottimale degli insegnamenti con docenti strutturati, deve essere garantita la piena utilizzazione del tempo-docenza (professori di ruolo e ricercatori) in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

13. Offerta formativa in lingua inglese.

Ai fini della presentazione dei corsi sul sito web e per il rilascio del *Diploma Supplement*, le Facoltà presentano la propria offerta formativa (obiettivi generali del corso di studio, denominazioni e obiettivi specifici dei singoli insegnamenti) sia in italiano che in inglese.

14. Affinità dei corsi di laurea

Il Senato Accademico potrà valutare se due o più corsi di laurea appartenenti alla stessa classe siano o meno affini e quindi permettere una deroga al vincolo di 60 cfu comuni da erogare prima della differenziazione dei percorsi formativi.

15. Organizzazione didattica dei corsi

A partire dall'a.a. 2008/09 l'Ateneo si pone l'obiettivo di giungere ad una organizzazione didattica comune,

che articoli le lezioni su due periodi con la medesima data di inizio. La suddivisione delle ore di docenza per ogni insegnamento non deve eccedere le due ore giornaliere per ciascuna tipologia didattica. Deroghe a questa indicazione sono possibili per corsi intensivi, corsi per lavoratori o particolari esigenze espresse dalla Facoltà.

Il Senato Accademico, nel prendere atto della specificità ordinamentale dei corsi di studio della Facoltà di Scienze Motorie (variegata molteplicità degli ambiti disciplinari da attivare e numerosità dei vincoli strutturali stabiliti dal MiUR), e della ridotta consistenza della dotazione organica dei propri docenti, consente alla predetta Facoltà di procedere, nell'ambito del processo di ridefinizione dell'offerta formativa, ad una graduale attuazione dei principi e delle regole sopra riportate.